

DELIBERAZIONE 3 OTTOBRE 2013
434/2013/R/EEL

CHIUSURA DELL'ISTRUTTORIA FORMALE AVVIATA CON DELIBERAZIONE DELL'AUTORITÀ PER L'ENERGIA ELETTRICA E IL GAS VIS 82/11, SULL'EROGAZIONE DEI SERVIZI DI DISPACCIAMENTO, TRASMISSIONE, DISTRIBUZIONE, MISURA E DEL SERVIZIO DI SALVAGUARDIA DELL'ENERGIA ELETTRICA PRESSO IL POLO CHIMICO DI TERNI

L'AUTORITÀ PER L'ENERGIA ELETTRICA E IL GAS

Nella riunione del 3 ottobre 2013

VISTI:

- la direttiva 2009/72/CE del Parlamento europeo e del Consiglio del 13 luglio 2009;
- la legge 14 novembre 1995, n. 481 (di seguito: legge 481/95);
- la legge 23 agosto 2004, n. 239;
- la legge 23 luglio 2009, n. 99 (di seguito: legge 99/09);
- il decreto-legge 18 giugno 2007, n. 73, come convertito con modificazioni dalla legge 3 agosto 2007, n. 125;
- il decreto legislativo 16 marzo 1999, n. 79;
- il decreto del Presidente della Repubblica 9 maggio 2001, n. 244 (di seguito: decreto del Presidente della Repubblica 244/01);
- il decreto del Ministro dello Sviluppo Economico 10 dicembre 2010 (di seguito: decreto ministeriale 10 dicembre 2010);
- la deliberazione dell'Autorità per l'energia elettrica e il gas (di seguito: Autorità) 20 maggio 1997, n. 61/97;
- la deliberazione dell'Autorità 9 giugno 2006, n. 111/06;
- la deliberazione dell'Autorità 27 giugno 2007, n. 156/07, e il relativo Allegato A;
- la deliberazione dell'Autorità 29 dicembre 2007, n. 348/07, e il relativo Allegato A;
- la deliberazione dell'Autorità 25 gennaio 2008, ARG/elt 04/08 (di seguito: deliberazione ARG/elt 4/08);
- la deliberazione dell'Autorità 28 marzo 2008, ARG/elt 42/08;
- la deliberazione dell'Autorità 17 novembre 2009, ARG/elt 175/09;
- la deliberazione dell'Autorità 12 aprile 2010, ARG/elt 52/10 (di seguito: deliberazione ARG/elt 52/10);
- la deliberazione dell'Autorità 6 maggio 2010, ARG/elt 66/10 (di seguito: deliberazione ARG/elt 66/10);

- la deliberazione dell’Autorità 25 gennaio 2011, VIS 5/11 (di seguito: deliberazione VIS 5/11);
- la deliberazione dell’Autorità 28 luglio 2011, VIS 82/11 (di seguito: deliberazione VIS 82/11) e il “Resoconto conclusivo dell’istruttoria conoscitiva avviata con deliberazione VIS 05/11 sull’erogazione dei servizi di dispacciamento, trasmissione, distribuzione e misura e del servizio di salvaguardia dell’energia elettrica presso il polo chimico di Terni” (di seguito: Resoconto) allegato alla medesima deliberazione;
- la deliberazione dell’Autorità 24 novembre 2011, ARG/elt 163/11 (di seguito: deliberazione ARG/elt 163/11);
- la deliberazione dell’Autorità 29 dicembre 2011, ARG/elt 199/11, e i relativi Allegato A e Allegato B;
- la deliberazione dell’Autorità 11 luglio 2013, 305/2013/R/eel;
- la nota dell’8 agosto 2011, prot. Autorità n. 21891 del 17 agosto 2011, trasmessa da Enel Distribuzione S.p.A. (di seguito: Enel Distribuzione) all’Autorità (di seguito: nota 8 agosto 2011);
- la nota del 7 settembre 2011, prot. Autorità n. 23282 del 12 settembre 2011, trasmessa dal Consorzio Polymer Servizi Ecologici (di seguito: Polymer) all’Autorità (di seguito: nota 7 settembre 2011);
- la nota del 22 settembre 2011, prot. Autorità n. 24734 del 28 settembre 2011, trasmessa da Enel Distribuzione all’Autorità (di seguito: nota 22 settembre 2011);
- la nota del 28 settembre 2011, prot. Autorità n. 24773 del 29 settembre 2011, trasmessa da Enel Distribuzione all’Autorità (di seguito: nota 28 settembre 2011);
- la nota del 17 ottobre 2011, prot. Autorità n. 26639 del 18 ottobre 2011, trasmessa dalla Direzione Mercati dell’Autorità a Edison S.p.A. (di seguito: Edison), Polymer ed Enel Distribuzione (di seguito: nota 17 ottobre 2011);
- la nota del 28 ottobre 2011, prot. Autorità n. 28570 del 17 novembre 2011, trasmessa da Edison all’Autorità (di seguito: nota 28 ottobre 2011);
- la nota dell’11 gennaio 2012, prot. Autorità n. 1414 del 18 gennaio 2012, trasmessa da Enel Distribuzione all’Autorità (di seguito: nota 11 gennaio 2012);
- la lettera del 19 febbraio 2013, prot. Autorità n. 6538 del 19 febbraio 2013, trasmessa dalla Direzione Mercati dell’Autorità a Edison, Polymer, Enel Distribuzione, ASM Terni S.p.A. (di seguito: ASM Terni), Edison Energia S.p.A. (di seguito: Edison Energia) ed Hera Comm S.r.l. (di seguito: Hera Comm) recante la comunicazione delle risultanze istruttorie del procedimento avviato ai sensi del punto 4. della deliberazione VIS 82/11 (di seguito: lettera 19 febbraio 2013);
- la nota del 23 luglio 2013, prot. Autorità n. 25878 del 23 luglio 2013, trasmessa da Edison all’Autorità (di seguito: nota 23 luglio 2013).

FATTI

1. Con la deliberazione VIS 82/11, l’Autorità ha chiuso l’istruttoria conoscitiva, avviata con la deliberazione VIS 5/11, sull’erogazione dei servizi di dispacciamento, trasporto (trasmissione e distribuzione) e misura e del servizio di salvaguardia dell’energia elettrica presso il polo chimico di Terni (di seguito: Polo di Terni), con particolare riferimento alla rete privata che serve gli impianti di consumo situati nella zona industriale del Polo di Terni (di seguito: RPT).

2. Gli esiti dell'attività istruttoria sono contenuti nel Resoconto, allegato alla deliberazione VIS 82/11, il quale ha evidenziato, tra l'altro, il permanere di situazioni e comportamenti di alcuni esercenti i servizi di pubblica utilità (Enel Distribuzione e ASM Terni in qualità di esercenti i servizi di trasporto presso la RPT, nonché Edison gestore della RPT) idonei a ledere i diritti dei relativi utenti; in particolare:
 - Edison Energia, Enel Servizio Elettrico S.p.A. (di seguito: Enel Servizio Elettrico), Enel Energia S.p.A. ed Hera Comm, utenti del servizio di trasporto presso il punto di prelievo della RPT;
 - i clienti finali titolari degli impianti di consumo connessi alla RPT, forniti (per periodi di tempo diversi e a diverso titolo) dalle società di cui al precedente alinea.
3. Al fine di garantire adeguata e tempestiva tutela ai predetti utenti, l'Autorità, con la medesima deliberazione VIS 82/11:
 - con il punto 2., ha adottato, in via d'urgenza, una serie di prescrizioni, ai sensi dell'articolo 2, comma 20, lettera d), della legge 481/95, nei confronti di Enel Distribuzione, ASM Terni ed Edison;
 - con il punto 4., ha avviato contestualmente un procedimento per la conferma ovvero la modifica delle predette prescrizioni, da valutare in coerenza con le esigenze sottese, espone alle lettere da a) a f) della medesima deliberazione VIS 82/11.
4. Nell'ambito del procedimento, di cui al precedente alinea, oltre a quella richiamata dalla deliberazione VIS 82/11 e dal Resoconto, è stata acquisita la seguente documentazione:
 - la nota 8 agosto 2011 di Enel Distribuzione;
 - la nota 7 settembre 2011 di Polymer;
 - la nota 22 settembre 2011 di Enel Distribuzione;
 - la nota 28 settembre 2011 di Enel Distribuzione;
 - la nota 17 ottobre 2011 della Direzione Mercati dell'Autorità;
 - la nota 28 ottobre 2011 di Edison;
 - la nota 11 gennaio 2012 di Enel Distribuzione;
 - la nota 23 luglio 2013 di Edison.
5. Con la nota 7 settembre 2011, Polymer ha manifestato l'intenzione di acquisire, sulla base di un apposito accordo con Edison, la gestione della RPT con effetto dall'1 settembre 2011, con la conseguente successione di Polymer nella posizione di Edison sia con riferimento alla titolarità del punto di prelievo della RPT, sia con riferimento agli adempimenti prescritti dalla deliberazione VIS 82/11.
6. La predetta nota costituisce istanza per riconoscere a Polymer la titolarità della gestione della RPT con effetto dall'1 settembre 2011, a parziale modifica della deliberazione ARG/elt 52/10 e ARG/elt 66/10 che hanno incluso la RPT nell'elenco delle reti interne di utenza (di seguito: RIU) e individuato quale titolare Edison.
7. Al fine di quanto descritto nel precedente § 6, la Direzione Mercati dell'Autorità, con la nota 17 ottobre 2011, ha chiesto copia della documentazione attestante il nuovo assetto di gestione della RPT, nonché l'adempimento delle prescrizioni poste dalla deliberazione VIS 82/11. Tale documentazione è stata trasmessa da Edison con la nota 28 ottobre 2011.
8. Con lettera 19 febbraio 2013, il responsabile del procedimento ha comunicato le risultanze istruttorie dei predetti procedimenti ai sensi dell'articolo 16, comma 1,

del decreto del Presidente della Repubblica 244/01. In seguito a questa comunicazione è pervenuta unicamente la nota 23 luglio 2013, con cui Edison ha prodotto una memoria, rinunciando al contempo ad essere sentita in audizione finale ai sensi dell'articolo 16 del decreto del Presidente della Repubblica 244/01.

VALUTAZIONI

A. Le prescrizioni adottate con il punto 2. della deliberazione VIS 82/11 e le rispettive esigenze di tutela sottese

9. Al fine di valutare la sussistenza dei presupposti per confermare, revocare o modificare le prescrizioni adottate con la deliberazione VIS 82/11, si procede, nel presente paragrafo A, a richiamare tali prescrizioni, evidenziando le rispettive esigenze che esse mirano a tutelare. Per ciascun tipo di esigenza di tutela, nei paragrafi B, C e D, le prescrizioni della deliberazione VIS 82/11 vengono valutate alla luce degli elementi acquisiti nell'ambito del procedimento. Nel paragrafo E, infine, viene valutata l'istanza di Polymer di essere identificato quale gestore della RPT.
10. Con il punto 2., lettera i), della deliberazione VIS 82/11, l'Autorità ha prescritto a Enel Distribuzione di eseguire i conguagli delle fatture del servizio di trasporto emesse nei confronti di Edison Energia, Enel Servizio Elettrico, Enel Energia ed Hera Comm, per l'arco temporale 1 gennaio 2005 – 31 dicembre 2010, per i rispettivi periodi di competenza. A tale fine, l'Autorità:
 - ha introdotto appositi flussi informativi tra Enel Distribuzione ed Edison;
 - ha fissato un criterio di ripartizione (tra le utenze di consumo connesse alla RPT) dell'energia elettrica prelevata dalla rete nazionale al punto di prelievo della RPT (punto 2., lettera ii), della deliberazione VIS 82/11);
 - ha stabilito i termini per i conguagli, nonché i criteri per l'esposizione dei corrispettivi in fattura (punto 2., lettera iii), della deliberazione VIS 82/11).
11. Le prescrizioni di cui al § 10 sono finalizzate a tutelare il diritto degli utenti del servizio di trasporto (che si sono susseguiti a vario titolo nella fornitura delle utenze connesse alla RPT) a ottenere da Enel Distribuzione la restituzione delle somme erroneamente fatturate (nel periodo sopra richiamato) in eccesso, rispetto al criterio generale all'epoca applicabile e chiarito con il decreto ministeriale 10 dicembre 2010.
12. Con il punto 2., lettera iv), della deliberazione VIS 82/11, l'Autorità ha prescritto a Enel Distribuzione di comunicare a Hera Comm, con riferimento al periodo 1 luglio 2009 – 31 dicembre 2010, i dati relativi ai clienti finali titolari dei punti di prelievo connessi alla RPT, in particolare quelli necessari a consentire l'esecuzione dei contratti di fornitura. A tal fine, Edison è stata obbligata a fornire a Enel Distribuzione le informazioni necessarie per l'adempimento alla prescrizione.
13. Con il punto 2., lettera v), della deliberazione VIS 82/11, l'Autorità ha prescritto a Hera Comm di fatturare ai propri clienti, identificati nei termini di cui al precedente punto, applicando i corrispettivi di trasporto comunicatili da Enel Distribuzione ai sensi della lettera ii). A tal fine, le lettere vi) e vii) pongono in capo a Enel Distribuzione ed Edison ulteriori adempimenti strumentali.
14. Le prescrizioni richiamate ai precedenti §§ 12 e 13 sono funzionali a consentire a Hera Comm (esercente il servizio di salvaguardia sulla RPT nel periodo 1 luglio

2009 – 31 dicembre 2010) di poter correttamente fatturare ai propri clienti il servizio effettivamente erogato.

15. Il punto 2., lettera viii), della deliberazione VIS 82/11 detta le disposizioni funzionali a consentire l'erogazione del servizio di dispacciamento con riferimento a ciascuna utenza della RPT (per l'energia elettrica immessa e/o prelevata per il tramite dei singoli punti di connessione interni alla RIU), nonché al gestore della RPT (per l'energia elettrica corrispondente alla differenza tra quella elettrica immessa o prelevata dalla rete pubblica e la somma algebrica dell'energia elettrica immessa e prelevata per il tramite dei singoli punti di connessione interni alla RIU). I criteri per l'erogazione del servizio di dispacciamento sono completati dalla lettera ix) che impone a Enel Distribuzione di individuare univocamente, tramite il codice POD, il punto di prelievo della RPT corrispondente con l'interconnessione con la rete nazionale, nella titolarità di Edison in quanto gestore della RPT.
16. Il punto 2., lettere x) e xi), della deliberazione VIS 82/11 detta criteri generali, di natura transitoria, cui devono attenersi Enel Distribuzione, Edison e ASM Terni, ai fini dell'erogazione dei servizi di dispacciamento, trasporto e misura dell'energia elettrica rispetto alla RPT, fatta comunque salva la facoltà per le tre imprese di concordare una diversa regolazione, purché coerente con quella generale dell'Autorità e con i principi desumibili dalle prescrizioni adottate con la deliberazione VIS 82/11.
17. Le disposizioni sopra richiamate, ai precedenti §§ 15 e 16, sono necessarie sia per consentire a Hera Comm la corretta fatturazione del servizio di salvaguardia erogato per il passato (nel periodo di riferimento), sia per consentire (per il periodo successivo all'adozione della deliberazione VIS 82/11) la corretta gestione della RPT e l'esercizio, da parte dei clienti finali a essa connessi, del diritto di scegliere liberamente il proprio fornitore (almeno nelle more dell'adozione da parte dell'Autorità della regolazione delle RIU ai sensi della legge n. 99/09).

B. Sulle prescrizioni funzionali alla corretta applicazione dei corrispettivi di trasporto per il periodo 1 gennaio 2005 – 31 dicembre 2010

18. Con riferimento alle norme sulle restituzioni da parte di Enel Distribuzione delle somme indebitamente ricevute per il servizio di trasporto erogato nel periodo compreso tra l'1 gennaio 2005 e il 31 dicembre 2010 nei confronti di Edison Energia, Hera Comm, Enel Energia ed Enel Servizio Elettrico (punto 2., lettere i), ii), iii), della deliberazione VIS 82/11 – cfr. § 10), dalla documentazione acquisita emerge, prima di tutto, che l'impresa distributrice ha effettuato i conguagli nei confronti di Hera Comm, in coerenza con la lettera iii) della deliberazione VIS 82/11 ai sensi del quale a quest'ultima società era riconosciuta una priorità in tale attività di conguaglio.
19. Per quanto riguarda i restanti utenti di Enel Distribuzione, quest'ultima ha evidenziato, con la nota 28 settembre 2011, che Edison le avrebbe trasmesso le necessarie informazioni definitive, previste dalla lettera i), solo in data 26 settembre 2011. Pertanto, gli adempimenti sopra richiamati sarebbero stati probabilmente completati entro il 15 ottobre 2011. Tale circostanza ha trovato riscontro nella documentazione successivamente inviata dalla società Enel Distribuzione.
20. Quanto sopra soddisfa l'esigenza alla cui tutela erano orientate le prescrizioni di cui al punto 2., lettere i), ii) e iii), della deliberazione VIS 82/11. Tuttavia, non viene

meno l'esigenza di continuare ad applicare il criterio di ripartizione definito dalla citata lettera ii). Ciò per almeno due ordini di ragioni:

- in primo luogo, permane l'esigenza di assicurare la corretta esecuzione di eventuali conguagli che si rendessero necessari tra le parti in conseguenza di eventuali errori di misura e conseguenti rettifiche. Infatti, qualora fosse rilevato un errore di misura, sarebbe necessario rideterminare le partite economiche conseguenti (ai fini dei necessari conguagli): a tal fine, con riferimento al servizio di trasporto, il nuovo calcolo dei corrispettivi dovrebbe essere effettuato seguendo il medesimo criterio di ripartizione tra le utenze della RPT;
- in secondo luogo, il criterio di ripartizione di cui alla lettera ii) è richiamato anche da altre prescrizioni contenute nella deliberazione VIS 82/11, rispetto alle quali sussistono i presupposti per la loro conferma (al riguardo, si veda il paragrafo D.).

C. *Sulle prescrizioni funzionali alla corretta fatturazione del servizio di salvaguardia dell'energia elettrica per il periodo 1 luglio 2009 – 31 dicembre 2010*

21. Con riferimento alle norme funzionali a consentire a Hera Comm la corretta fatturazione del servizio di salvaguardia, vengono in rilievo principalmente quelle contenute nel punto 2., lettere iv), vi), vii), della deliberazione VIS 82/11 (la lettera vi) richiama il criterio di ripartizione di cui alla lettera ii) della medesima deliberazione – cfr. §§ 12 e 13), ma anche quelle del punto 2., lettera viii), per quanto riguarda i criteri relativi all'identificazione della titolarità del punto di prelievo della RPT e alla determinazione dei relativi prelievi da fatturare (§ 15).
22. Il profilo in esame è stato già oggetto di un intervento dell'Autorità che, con la deliberazione ARG/elt 163/11, ha accertato che:
 - Enel Distribuzione ed Edison hanno adempiuto alle richiamate prescrizioni, consentendo a Hera Comm di identificare correttamente i clienti finali controparti del servizio di salvaguardia erogato nel periodo 1 luglio 2009 – 31 dicembre 2010;
 - Hera Comm è conseguentemente riuscita a fatturare a tutti i predetti clienti, compresa Edison in quanto titolare del punto di prelievo della RPT.
23. Inoltre, con la deliberazione ARG/elt 163/11, l'Autorità ha fornito alcuni chiarimenti applicativi, relativi al punto 2., lettera viii), della deliberazione VIS 82/11, ai fini della determinazione della quota dei consumi che deve essere attribuita al gestore della RPT, precisando, in particolare, che a tal fine “*si tenga conto sia del differenziale effettivo tra l'energia immessa e l'energia prelevata presso la RPT, sia dell'effetto derivante dalla mancanza di misuratori orari presso i punti di prelievo*”.
24. In conseguenza di quest'ultimo chiarimento, dalla nota 11 gennaio 2011 di Enel Distribuzione emerge che la medesima società ha rettificato le informazioni rese a Hera Comm che ha provveduto, a sua volta, ad adeguare gli importi fatturati a Edison.
25. Quanto sopra descritto evidenzia che risultano soddisfatte le esigenze di tutela della società Hera Comm, poste a base delle prescrizioni richiamate.
26. Tuttavia, risultano sussistenti i presupposti per confermare le disposizioni sull'erogazione del servizio di dispacciamento relativamente alle utenze della RPT

e al punto di prelievo della stessa, nella titolarità del gestore. Ciò per almeno un duplice ordine di motivi:

- in primo luogo, le previsioni di cui alla lettera viii) sono funzionali a consentire la corretta gestione della RPT anche per il periodo successivo all'adozione della deliberazione VIS 82/11, e (come si vedrà meglio nel paragrafo D.) devono essere confermate, almeno sino all'adozione da parte dell'Autorità della nuova regolazione delle RIU;
- in secondo luogo, permane l'esigenza di assicurare la corretta esecuzione di conguagli che si rendessero necessari tra le parti (Hera Comm e i suoi clienti del servizio di salvaguardia) in conseguenza di eventuali errori di misura e conseguenti rettifiche. Infatti, qualora fosse rilevato un errore di misura, sarebbe necessario rideterminare le partite economiche conseguenti (ai fini dei necessari conguagli): a tal fine, con riferimento al servizio di dispacciamento, il nuovo calcolo dei corrispettivi dovrebbe essere effettuato seguendo il medesimo criterio utilizzato originariamente per la regolazione degli stessi;

27. A questo riguardo, ovviamente, si pone anche l'esigenza che l'applicazione delle disposizioni di cui al punto 2., lettera viii), sia comunque coerente con quanto precisato dall'Autorità con la deliberazione ARG/elt 163/11.

D. Sulle prescrizioni funzionali alla corretta erogazione presso la RPT dei servizi di dispacciamento, trasporto (trasmissione e distribuzione) e misura dell'energia elettrica

28. Le restanti prescrizioni contenute nella deliberazione VIS 82/11 (§§ 15 e 16) sono finalizzate a tutelare il diritto delle utenze della RPT a ottenere una corretta erogazione dei servizi di dispacciamento, trasporto e misura sulla medesima rete, nonché il diritto di scegliere liberamente il proprio fornitore.

29. Al riguardo, si ritiene opportuno trattare distintamente, da un lato, la previsione di cui al punto 2, lettera ix), della predetta deliberazione (relativa alla responsabilità della RPT e all'individuazione univoca del punto di connessione tra la RIU e la rete pubblica), dall'altro lato, le restanti disposizioni, di cui alle lettere viii), x) e xi), recanti le restanti prescrizioni funzionali, sotto i restanti profili, all'erogazione dei predetti servizi.

D.1. Sull'identificazione del punto di prelievo della RPT e del suo titolare

30. Il punto 2, lettera ix), della deliberazione VIS 82/11, riconoscendo in Edison il soggetto responsabile della gestione della RPT, prevede che le continui a essere intestato il punto di prelievo della RPT corrispondente con l'interconnessione alla rete nazionale (da individuare univocamente mediante codice POD da parte di Enel Distribuzione).

31. Con la memoria del 23 luglio 2013, Edison ha contestato tale previsione in particolare la sua applicazione per il periodo di gestione della RPT sino al 31 agosto 2011 (ossia sino al subentro nella titolarità della RPT da parte del consorzio Polymer – per cui si veda anche il paragrafo E). In dettaglio, Edison argomenta quanto segue:

- innanzi tutto, Edison evidenzia che la deliberazione ARG/elt 66/10, che identifica la società quale soggetto proprietario/gestore della RPT è stata

- adottata in esito a un'istanza formulata non dalla medesima società, ma dai clienti finali connessi alla rete privata;
- inoltre, Edison ritiene comunque che la predetta deliberazione non abbia rilievo in quanto essa si sarebbe limitata a identificare il soggetto proprietario/gestore della RPT, *“senza tuttavia specificare quale fosse l'effettiva qualifica né la responsabilità ad essa connesse”*;
 - tale qualifica e responsabilità sarebbero state, per la prima volta, stabilite solo con la deliberazione VIS 82/11, facendo seguito a un atto adottato unilateralmente da Enel Distribuzione, che ha ritenuto Edison titolare della RPT solo in quanto proprietaria della medesima;
 - Edison, in altre parole, avrebbe subito l'attribuzione di una responsabilità per iniziative di terzi senza essere mai stata interpellata;
 - da ultimo, la società contesta anche la disciplina di determinazione e riparto delle perdite di rete, la quale sarebbe *“discriminatoria rispetto alla regolazione vigente per le reti con obbligo di connessione di terzi che prevede l'addebito ai clienti finali delle perdite standard e limita la responsabilità del gestore di rete alla sola differenza tra perdite effettive e perdite standard”*;
 - a tale riguardo, Edison chiede che l'Autorità riveda la disciplina adottata per la RPT formulando una apposita proposta, la quale consentirebbe di limitare la sua esposizione complessiva e renderebbe più agevole *“addivenire ad accordi specifici con gli utenti”*.
32. Gli argomenti di Edison non sono fondanti per i seguenti motivi.
33. In primo luogo, il procedimento che ha portato l'Autorità, con la deliberazione ARG/elt 66/10 a qualificare la RPT alla stregua di una RIU, e ad attribuire a Edison la qualifica di suo gestore, è stato avviato d'ufficio al fine di adempiere all'articolo 33 della legge 99/09 che le assegnava il compito di individuare le RIU (e relativi gestori).
34. È del tutto irrilevante, pertanto, il fatto che uno o più clienti connessi alla RPT, anziché Edison, abbiano trasmesso informazioni agli Uffici dell'Autorità. Ciò che rileva è, invece, il fatto che Edison, nell'ambito del procedimento che si è concluso con la citata deliberazione ARG/elt 66/10, di cui la società era a conoscenza, non ha fornito elementi o documenti circa la titolarità della rete e circa la presenza o meno di un soggetto gestore diverso dal proprietario. Né un tale contributo è stato fornito dalla società dopo l'adozione del predetto provvedimento che non è mai stato contestato da Edison.
35. In secondo luogo, dall'assetto normativo definito e perfezionato dall'articolo 33 della legge n. 99/09, emerge chiaramente che, in forza dell'atto con cui l'Autorità individua le RIU e i rispettivi gestori, il soggetto in tal modo individuato è riconosciuto, ai fini dell'ordinamento, come il *“soggetto responsabile che agisce come unico gestore della medesima rete”* (articolo 33, comma 1, lettera e), legge n. 99/09).
36. Sotto tale profilo, pertanto, l'Autorità, con la previsione di cui al punto 2, lettera ix), della deliberazione VIS 82/11, si è semplicemente limitata ad applicare disposizioni già adottate a partire dal 2009, con cui ha dato una prima attuazione alla disciplina nazionale in materia di RIU.
37. Analogamente, anche l'atto con cui Enel Distribuzione ha attribuito a Edison la titolarità del codice identificativo del punto di interconnessione tra rete pubblica e RPT costituisce un atto dovuto, in adempimento della predetta disciplina nazionale.

Esso risulta anche coerente con quanto previsto nel codice di rete di Terna (attuativo della regolazione del servizio di dispacciamento dell'energia) ai sensi del quale il titolare della RIU è tenuto, direttamente o mediante l'interposizione di un terzo, a concludere il relativo contratto di dispacciamento con Terna (cfr. § 4.3.1.1, lett.(d), del codice di rete, il quale subordina l'efficacia di tale disposizione all'individuazione formale dei titolari delle RIU, ciò che è avvenuto – per quanto qui interessa – con la deliberazione ARG/elt 66/10).

38. In terzo luogo, il criterio di attribuzione delle perdite di rete adottato con la deliberazione VIS 82/11, diversamente da quanto sostiene Edison, non comporta alcuna discriminazione rispetto alle imprese distributrici, in quanto si tratta di una regolazione *ad hoc* che tiene conto di specifiche esigenze tecniche e normative che caratterizzano la RPT e, più in generale, le RIU. Infatti i coefficienti standard di perdita applicati ai distributori concessionari potrebbero non essere appropriati nel caso di specie perché una RIU nata in un contesto industriale può essere gestita con logiche diverse rispetto a quelle adottate per i distributori concessionari, al fine di tenere conto delle esigenze dei processi produttivi. Tale circostanza pone l'esigenza di demandare la gestione delle perdite al gestore della RIU.
39. Inoltre, diversamente dalla disciplina in tema di perdite di rete applicabile alle imprese distributrici, nel caso della RIU, gli oneri connessi con i prelievi imputabili al gestore della stessa sono da quest'ultimo interamente ribaltabili sui clienti finali. In altri termini, il criterio definito dall'Autorità non impone a Edison di sopportare l'onere delle perdite di rete, ma si limita a regolare tale partita nei confronti del sistema elettrico. Edison pertanto, in quanto gestore della RPT, avrebbe titolo a ottenere dai clienti connessi alla propria rete quanto versato al sistema, disponendo a tal fine di tutti gli strumenti di tutela messi a disposizione dall'ordinamento.
40. In via incidentale, si ritiene opportuno evidenziare che quest'ultima conclusione appare, nel caso concreto, particolarmente evidente anche in ragione dell'assenza di un contratto (tra Edison e i clienti finali) per la gestione della RPT.
41. In tale prospettiva, pertanto, per le somme versate ai fini della regolazione dei prelievi da attribuire alla RPT nel periodo della sua gestione (sulla base dei criteri di cui alla deliberazione VIS 82/11), Edison avrebbe diritto di rivolgersi direttamente ai clienti finali quanto meno a titolo di arricchimento senza causa.

D.2. Sulle restanti prescrizioni

42. La deliberazione VIS 82/11, al punto 2., lettere viii) e x), definisce inoltre i restanti criteri generali (che prevedono anche l'applicazione del criterio di ripartizione definito alla lettera ii)), di natura transitoria, cui devono attenersi Enel Distribuzione, Edison e ASM Terni, ai fini dell'erogazione dei predetti servizi nella RPT, almeno sino all'adozione da parte dell'Autorità della nuova regolazione delle RIU ai sensi della legge n. 99/09 (e fatto ovviamente salvo l'esito del contenzioso in essere tra Enel Distribuzione e ASM Terni).
43. Peraltro, il punto 2., lettera xi), della deliberazione VIS 82/11 riconosce alle società la facoltà di concludere accordi integrativi o modificativi della predetta disciplina purché coerenti con i principi desumibili dalla medesima deliberazione e dalla restante regolazione dell'Autorità. Tale valutazione sarebbe stata compiuta nell'ambito del procedimento col presente provvedimento, con la conseguenza che, in caso di esito positivo, l'Autorità avrebbe approvato l'accordo delle società

(eventualmente modificato o integrato) senza confermare le prescrizioni contenute al richiamato punto 2., lettere viii), ix) e x).

44. In realtà, nell'ambito del procedimento, anche dopo la comunicazione delle risultanze istruttorie, non è pervenuto alcuno schema di accordo da parte dei soggetti richiamati, con la conseguente esigenza di confermare le predette prescrizioni in quanto, in difetto, le utenze della RPT sarebbero esposte a possibili condotte lesive analoghe a quelle cui è stato solo temporaneamente posto rimedio dalla deliberazione VIS 82/11.
45. Pertanto, permangono i presupposti per confermare la disciplina transitoria adottata dalla deliberazione VIS 82/11. Peraltro, si ritiene opportuno confermare anche la facoltà riconosciuta ai soggetti interessati dal punto 2., lettera xi), di concludere un accordo integrativo o modificativo di tale disciplina, nei termini e alle condizioni già previste da tale punto.

E. Sull'individuazione del gestore della RPT con decorrenza dall'1 settembre 2011

46. Dall'esame della documentazione trasmessa con la nota 28 ottobre 2011, emerge che Edison ha concluso con Polymer un accordo (di seguito: Accordo di Gestione) che garantisce a quest'ultimo l'effettiva disponibilità della rete e la sua gestione per un periodo compreso tra l'1 settembre 2011 e il 31 dicembre 2012, rinnovabile per periodi annuali salvo disdetta di una delle parte con preavviso di 30 giorni (in particolare, la durata è definita dall'articolo 5 dell'Accordo di Gestione).
47. Al riguardo, si rileva che l'articolo 4, comma 1, dell'Accordo di Gestione prevede che, qualora il venditore che fornisce le utenze connesse alla RPT chieda all'impresa distributrice competente la sospensione della fornitura per morosità (ai sensi della deliberazione ARG/elt 4/08), l'intervento di materiale disalimentazione "*sarà eseguito da Edison secondo le modalità concordate [da Polymer] con il distributore locale*".
48. Queste ultime modalità non sono state verificate, né sono previste dalla deliberazione VIS 82/11, che, al punto 2., lettera x), si limita a prescrivere all'impresa distributrice di coordinarsi con il gestore della RPT che deve trasmettere a Enel Distribuzione "*le procedure relative alla sospensione della fornitura in caso di morosità dei clienti finali*".
49. L'aspetto della regolazione puntuale e completa di tale profilo risulta particolarmente importante ai fini della RPT, atteso che Polymer è un consorzio attualmente costituito dalle stesse utenze connesse alla RPT che acquista per conto di queste ultime l'energia elettrica sul mercato libero. Pertanto, nei confronti del venditore che fornisce tutti i punti di prelievo della RPT, Polymer si trova nella duplice condizione di cliente finale e gestore della stessa RPT responsabile dell'esecuzione della sospensione della fornitura in caso di suoi inadempimenti contrattuali.
50. Peraltro, in quanto gestore della RPT, Polymer è responsabile nei confronti del sistema elettrico e, pertanto, è tenuto a garantire il distacco nei tempi e nei modi dovuti (direttamente o per il tramite di Edison sulla base di accordi privati), potendo in difetto essere sanzionato dall'Autorità.
51. Quanto sopra costituisce presupposto per modificare l'elenco delle RIU identificando, con effetto dall'1 settembre 2011, Polymer quale gestore della RPT in luogo di Edison.

RITENUTO CHE:

- in conseguenza delle valutazioni compiute nei paragrafi B., C. e D., sia necessario:
 - a) confermare le previsioni contenute nel punto 2., lettere viii), ix), x) e xi), della deliberazione VIS 82/11, funzionali alla corretta gestione della RPT, in assenza di un diverso accordo tra il gestore della rete e l'impresa distributrice competente concluso in coerenza con i principi ricavabili da dette previsioni e/o dalla futura regolazione dell'Autorità;
 - b) confermare il criterio di ripartizione di cui al punto 2., lettera ii), della deliberazione VIS 82/11, sia in quanto richiamato dalla lettera x) della medesima deliberazione (quindi ai fini della corretta gestione della RPT), sia in quanto funzionale alla gestione di eventuali attività di conguagli dei corrispettivi di trasporto (nei confronti di Hera Comm, Enel Energia ed Enel Servizio Elettrico) che si rendessero necessari in forza della regolazione vigente;
 - c) confermare il criterio per l'attribuzione dei consumi al punto di prelievo della RPT, di cui al punto 2., lettera viii), da applicare secondo quanto chiarito con la deliberazione ARG/elt 163/11, in quanto funzionale alla gestione di eventuali attività di conguagli che si rendessero necessarie in forza della regolazione vigente;
- sia, inoltre, necessario, sulla base delle valutazioni compiute nel paragrafo E., modificare la deliberazione ARG/elt 52/10 (come modificata dalla deliberazione ARG/elt 66/10), con effetto dall'1 settembre 2011, identificando in Polymer il gestore della RPT, che subentra pertanto nella posizione di Edison ai fini degli adempimenti delle disposizioni contenute nel punto 2., lettere viii), ix), x) e xi), della deliberazione VIS 82/11;
- sia, al riguardo, opportuno integrare la modifica di cui al precedente punto, con alcune disposizioni che impongano a Edison e Polymer di aggiornare l'Autorità sull'eventuale esercizio del diritto di disdetta previsto dall'articolo 5 dell'Accordo di Gestione, al fine di adeguare coerentemente l'individuazione della titolarità della RPT

DELIBERA

1. di confermare le previsioni contenute nel punto 2., lettere viii), ix), x) e xi), della deliberazione VIS 82/11;
2. di confermare il criterio di ripartizione di cui al punto 2., lettera ii), della deliberazione VIS 82/11;
3. di confermare il criterio per l'attribuzione dei consumi al punto di prelievo della rete privata che serve gli impianti di consumo situati nella zona industriale del Polo di Terni, di cui al punto 2., lettera viii), da applicare secondo quanto prescritto con la deliberazione ARG/elt 163/11;
4. di modificare l'elenco della Tabella 1 della deliberazione ARG/elt 52/10, con effetto dall'1 settembre 2011, identificando in Polymer il gestore della rete privata che serve gli impianti di consumo situati nella zona industriale del Polo di Terni.

Polymer subentra nella posizione di Edison ai fini degli adempimenti alle disposizioni di cui al punto 1.;

5. di prescrivere a Edison e Polymer di aggiornare tempestivamente l'Autorità sull'eventuale esercizio del diritto di disdetta previsto dall'articolo 5 dell'Accordo di Gestione, al fine di adeguare coerentemente l'individuazione della titolarità della rete privata, inclusa nell'elenco della Tabella 1 della deliberazione ARG/elt 52/10, che serve gli impianti di consumo situati nella zona industriale del Polo di Terni;
6. di trasmettere il presente provvedimento a ASM Terni S.p.A., Consorzio Polymer Servizi Ecologici, Edison S.p.A., Edison Energia S.p.A., Enel Distribuzione S.p.A. ed Hera Comm S.r.l.;
7. di pubblicare la presente deliberazione sul sito internet dell'Autorità www.autorita.energia.it.

3 ottobre 2013

IL PRESIDENTE
Guido Bortoni